

**BEATRICE PANATTONI**

**Violazioni “incorporee” della sfera sessuale  
Possibili evoluzioni ed insidie nell’ambito dei  
reati sessualmente connotati**

Il contributo si prefigge di analizzare il ruolo che ricopre la “corporeità” della vittima nell’ambito dei comportamenti offensivi della sua libertà sessuale, raccogliendo gli spunti offerti da studi criminologici che suggeriscono una possibile concettualizzazione delle forme di manifestazione della stessa nell’era digitale. Considerato infatti che relazioni intime di natura sessuale assumono sempre più ampie porzioni di consistenza digitale, occorre interrogarsi se l’apparato di tutela penale della sfera sessuale sia adeguato di fronte a tali evoluzioni.

*“Intangible” violations of sexual freedom. Possible developments and hazards in sex crimes*

*The paper aims to analyze the role played by the victims’s “corporeality” in the context of criminal behaviors against his/her sexual freedom, gathering insights from criminological studies that suggest a possible conceptualization of the forms of its manifestation in the digital age. Indeed, given that intimate relationships of a sexual nature are increasingly taking on larger portions of digital consistency, it is necessary to question whether the apparatus of criminal protection of the sexual sphere is adequate in the face of such developments.*

**SOMMARIO:** 1. Gli spunti offerti dalla criminologia. - 2. La tutela penale della sfera sessuale in relazione al “corpo”. - 3. Le prime sfide raccolte dal digitale: il reato di diffusione abusiva di contenuti sessualmente espliciti. - 3.1 La natura del bene giuridico protetto: corpi su schermi o schermi che si fanno corpi. - 4. Rischi, insidie e la dimensione culturale da considerare: la violenza di genere.

1. *Gli spunti offerti dalla criminologia.* Abbandonata la risalente ed antiquata dimensione pubblica che comotava le offese contro la sfera sessuale, viste, nella nostra tradizione giuridica, a partire da quella romanistica<sup>1</sup>, quali danni alle regole sociali, è ormai da tempo indiscussa la natura strettamente personale di queste tipologie di offese<sup>2</sup>. Esse vanno infatti a violare una delle sfere più intime della persona, quella legata all’espressione della propria libertà sessuale, che rimane, e non può che essere così, entro una dimensione di quasi impercettibile intimità personale, rispetto a cui l’invasione pubblica dello strumento

---

<sup>1</sup> Per una puntuale ricostruzione storica dei delitti sessuali si rimanda a VIZZARDI, *La violenza sessuale (art. 609-bis)*, in *I delitti contro la persona. Libertà personale, sessuale e morale, domicilio e segreti*, vol. X, a cura di Piergallini-Viganò-Vizzardi-Verri, Milano, 2015, 47 ss.

<sup>2</sup> Cfr. par. 2.

giuridico penalistico si trova (o dovrebbe trovarsi) nella delicata posizione di dover ricondurre entro categorie il più certe e stabili possibili qualcosa che sfugge.

Lo scenario si complica ulteriormente se collochiamo l'analisi delle manifestazioni della sfera intima individuale nella contemporanea era digitale, in cui le tecnologie dell'informatica e della comunicazione si sono ormai consolidate nel loro ruolo di mediatori delle esperienze individuali, comprese quelle aventi carattere sessuale.

Le pratiche sessuali si sono infatti evolute nel tempo, servendosi prima del telefono, poi di Internet, trovando nuove modalità di manifestazione attraverso la pornografia *online*, le *chat rooms*, le video chiamate in tempo reale, le realtà virtuali. L'accessibilità ad immagini sessuali su scala globale, che rimangono permanentemente a disposizione dei partners, e la creazione di un considerevole network sessuale sono ormai tratti della contemporaneità. Occorre tenere in debito conto questa evoluzione, e domandarsi come l'utilizzo erotico del corpo sia cambiato nel tempo<sup>3</sup>.

Dunque, prima di entrare nell'ambito delle categorie penalistiche, e di analizzare le più recenti scelte incriminatrici, intese a rafforzare l'apparato della normativa penale a tutela della sfera sessuale, nonché gli orientamenti giurisprudenziali in materia, si ritiene importante delineare, ricorrendo agli spunti offerti dalle scienze criminologiche e sociali, in particolare ad alcuni studi criminologici inglesi, quei riferimenti concettuali che possano rivelarsi utili per tratteggiare la natura delle offese sessuali nella società contemporanea, affinché si possa tenere in debita considerazione la dimensione socio-tecnica in cui si possano realizzare. Cercando di identificare le novità che emergono con l'evolversi della dimensione digitale, dovrà poi valutarsi se e in quale misura esse siano accolte o possano influenzare il vigente apparato normativo penale a tutela della sfera sessuale, nonché le interpretazioni che se ne possono dare.

Gli studi criminologici a cui si è fatto cenno sono quelli che propongono una c.d. *theory of digital embodiment*, la quale si fonda su un esame critico del

---

<sup>3</sup> PLUMMER, *La sociologia della sessualità e il ritorno del corpo*, in *Rassegna Italiana di Sociologia*, 2002, 3, 495 ss.

“corpo” quale oggetto contro cui si riversano le dinamiche di potere nella vita digitale<sup>4</sup>. Secondo tale teoria, i danni che si realizzano *online* non devono essere privati di una dimensione fisica, reale, poiché essi possono ripercuotere i propri effetti sulla persona della vittima, comprensiva della sua corporeità, con la stessa intensità (se non aggravata, in alcuni casi) dei danni che si realizzano *offline*.

Tale teoria muove dalle posizioni di quei sociologi e filosofi che, a partire da Foucault, hanno criticato e rigettato il dualismo mente-corpo di tradizione cartesiana, secondo cui occorrerebbe separare la dimensione propria del materialismo da quella dell'idealismo<sup>5</sup>. Con il passaggio dal concetto di dualismo mente-corpo a quello di multiformità esperienziale, il corpo diventa esperienza, potendo quindi essere violato anche attraverso atti che non ne pregiudicano l'integrità fisico-materiale<sup>6</sup>.

Inserendosi nel solco di ciò che è stato depositato dalla rivoluzione digitale, queste posizioni suggeriscono che non è possibile distinguere tra “vita reale” e “vita digitale”, dato che le esperienze digitali sono forme di *embodiment*, in cui

<sup>4</sup> POWELL-HENRY, *Sexual Violence in a Digital Age*, Londra, 2017, 49 ss.

<sup>5</sup> Concezione che tuttavia lo stesso Cartesio sembra non accogliere fino in fondo, come sue riletture note hanno sostenuto, offerte, ad esempio, da Maurice Merleau-Ponty: cfr. MERLEAU-PONTY, *L'unione dell'anima e del corpo in Malebranche, Biran e Bergson*, Napoli, 2017 (trad. di S. Prinzi, versione originale stampata in Parigi, 1978).

<sup>6</sup> MCKAY, *Gender, habitus and the field: Pierre Bourdieu and the limits of reflexivity*, in *Theory, Culture & Society*, 1999, 16, 95 ss. Esemplificando impropriamente un tema significativamente articolato e complesso, ci si riferisce agli studi sociologici dell'*embodiment*, che concepiscono il “corpo” non quale semplice integrità fisica, ma quale fenomeno fisico, metafisico, sociale e culturale. Si tratta del divenire del corpo nello spazio sociale, «il corpo può essere considerato come un insieme di organi, processi, piaceri, passioni, attività e comportamenti collegati da linee sottili e da un'imprevedibile rete di altri elementi, segmenti e intrecci» (così GROSZ, *Volatile Bodies: Toward a Corporeal Feminism*, Bloomington, 1994, 120). Molto efficaci le parole di Rosi Braidotti: «la cornice epistemica classica aveva fissato il soggetto in una serie di opposizioni dualistiche - corpo/mente, passione/ragione, natura/cultura, femminile/maschile e così via - opposizioni disposte in modo gerarchico che fornivano la struttura di base per l'organizzazione di tutto il sapere. Disancorato dalla sua classica subordinazione rispetto a questa gerarchia discorsiva, il “soggetto incarnato” nella sua “materialità intelligente” ha fatto saltare il sostrato metafisico del pensiero duale», (BRAIDOTTI, *Nuovi soggetti nomadi*, Roma, 2002, 149). Cfr. anche PLUMMER, *La sociologia della sessualità*, cit., 493: «incalzato sia da sviluppi teorici come il femminismo, la fenomenologia esistenziale, la psicoanalisi e il lavoro di Foucault, sia da mutamenti sociali come l'AIDS e le nuove forme di biotecnologia, c'è stato uno sviluppo considerevole della “sociologia dei corpi” nell'ultimo quarto di secolo, una sociologia che cerca di trascendere il pensiero dualista e di mettere insieme la vita sociale, le soggettività, i discorsi, le emozioni e la corporeità». Per ulteriori approfondimenti cfr. SHILLING, *The Body and Social Theory*, Londra, 1993.

la persona e il suo corpo sono attivamente coinvolte e partecipi. Questa teoria ci ricorda, quindi, che anche parole ed immagini, se utilizzate in certi modi, possono produrre effetti gravi e reali sulla vita e il corpo delle persone.

Il rischio di concentrarsi, in senso opposto, sull'assenza di un coinvolgimento del corpo nelle esperienze digitali è quello di concepire le stesse quali "virtuali", ossia prive di effettiva "materialità"<sup>7</sup>, quando invece è da tempo evidente che ciò che si realizza *online*, danni e violazioni incluse, è tanto "reale" quanto ciò che accade fuori dalla dimensione digitale.

La *theory of digital embodiment* è stata utilizzata da questi studiosi nell'ambito delle offese aventi natura sessuale per concettualizzare un «*technosocial sexual harm*»<sup>8</sup>. Secondo tale proposta interpretativa, seppur le manifestazioni degli episodi di violenza *offline* ed *online* siano evidentemente differenti da un punto di vista fenomenologico, si evidenzia che i casi di violenza realizzati nel *cyber-space* non sono diversi, in termini di danno percepito dalle vittime, rispetto alle violenze subite nella realtà "fisico-materiale". Anch'esse, seppur in modo diverso e mediato dalla tecnologia, coinvolgono il corpo quale "incarnazione erotica".

La scelta di partire dall'offesa subita dalla vittima si rispecchia in una delle più significative conquiste raggiunte dall'evoluzione storica che ha segnato l'apparato normativo dei reati sessuali, la quale consiste nell'adottare come punto di partenza prospettico, nel delineare l'offensività di tali comportamenti, non l'autore del reato e la riprovevolezza del suo agire (seduttore nell'antichità, violentatore nella modernità), ma la vittima e la sua volontà<sup>9</sup>.

---

<sup>7</sup> In altre parole, «*the bodily extensions that are facilitated by new media are not corporeal*», ma rimangono estensioni corporali. Così WHITE, *Networked Bodies and Extended Corporealities: Theorizing the Relationship between the Body, Embodiment, and Contemporary New Media*, in *Feminist Studies*, 2009, 35, 3, 615.

<sup>8</sup> POWELL-HENRY, *Sexual Violence in a Digital Age*, cit., 49 ss.

<sup>9</sup> Evoluzione che si è concretizzata in prima istanza attraverso la riforma dei reati sessuali del 1996. In commento a questo apparato normativo proprio a cavallo dell'entrata in vigore della riforma cfr. *Commentari alle norme contro la violenza sessuale*, a cura di Cadoppi, Padova 1996, in particolare PICOTTI, *Il delitto sessuale: da sfogo "non autorizzato" della libidine a "rapporto interpersonale" illecito. Spunti di riflessione sull'evoluzione e la riforma dei reati sessuali*, in *ivi*, 419 ss. Per ulteriori riferimenti cfr. nota n. 12.

L'approccio vittimologico alla materia<sup>10</sup>, utilizzato, occorre specificare, non in funzione legittimante dell'intervento penale ma quale canone interpretativo del grado di offensività dei comportamenti criminosi<sup>11</sup>, non può tuttavia non tenere in dovuta considerazione la circostanza che beni giuridici "immateriali" della persona siano inevitabilmente legati a come il singolo percepisce e vive soggettivamente il danno. L'offesa deve quindi sempre e comunque inserirsi entro i confini prestabiliti dalla legalità penale, informandosi reciprocamente. Se quindi, come si vedrà nei prossimi paragrafi, la giurisprudenza si è fatta portavoce dell'evoluzione socioculturale che ha segnato in particolare l'ambito dei reati sessuali, allo stesso tempo si è creata un'evidente frizione con il perimetro di stretta legalità delineato dall'apparato normativo vigente, il quale quindi andrebbe aggiornato e adeguato ad una realtà sociale in cambiamento. Si possono adottare due diversi approcci nell'assumere gli spunti offerti dagli studi criminologici richiamati. Da un lato, si può decidere di circoscrivere questo tipo di analisi al solo ambito della criminalità legata alla sfera digitale o, per usare la dicitura inglese, alla *technology-facilitated sexual violence*, relegandola quindi entro uno studio specifico e settoriale; dall'altro lato, si può cercare di estenderla oltre il ristretto ambito della criminalità digitale, per verificare se possano acquisirsi utili strumenti per la concettualizzazione dei cambiamenti

---

<sup>10</sup> Intesa nella sua veste di "vittimologia generale", secondo la distinzione di Jan Van Dijk, che coinciderebbe con la "vittimità", ossia lo studio di tutte le forme di "sofferenza umana", dal disagio psichico alla lesione fisica, fino a comprendere il disagio relazionale, in contrapposizione alla vittimologia criminale, che si occupa invece della vittima in rapporto al crimine (processi di vittimizzazione, dell'interazione criminale-vittima, nonché del ruolo della vittima nel sistema penale). In questo senso SAPONARO, *Vittimologia. Origini, concetti, tematiche*, Milano, 2004, 36 ss. e 58 ss.

<sup>11</sup> Sulla storia e le vicissitudini del concetto di "bene giuridico" utilizzato per fondare un inquadramento sostanziale dell'illecito si rimanda alla ricostruzione operata da ultimo da CONTIERI, *Dialettica del bene giuridico. Per il recupero di una prospettiva costituzionalmente orientata*, Pisa, 2019; MERLI, *Introduzione alla Teoria generale del bene giuridico: il problema, le fonti, le tecniche di tutela penale*, Napoli, 2006; nella dottrina si rimanda a *Bene giuridico e riforma della parte speciale*, a cura di Stile, Napoli, 1985; ANGIONI, *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Sassari, 1980. Per recenti posizioni critiche assunte dalla dottrina, le quali guardano con favore al c.d. *Harm Principle* proprio dei sistemi di *common law*, cfr. FIANDACA, *Sul bene giuridico. Un consuntivo critico*, Torino, 2014; FRANCOLINI, *Abbandonare il bene giuridico? Una prospettiva procedurale per la legittimazione del diritto penale*, Torino, 2014, mentre rinnova il ruolo saldo della concezione critica del bene giuridico, per quanto bisognosa di aggiornamenti di fronte alla postmodernità, evidenziando i limiti della tentazione verso l'*Harm Principle*, FORNASARI, *Offensività: beni e tecniche di tutela*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 3, 1514 ss.

che la contemporaneità, di cui il “digitale” è un tratto intrinseco piuttosto che un sotto-insieme, genera sulle aggressioni ed offese ai beni giuridici.

Probabilmente, come spesso accade, la posizione più condivisibile tiene insieme entrambi gli approcci. Questi studi si legano inevitabilmente ad un sapere che non può che rimanere settoriale, relativo per l'appunto alle forme di criminalità digitale che si decide di prendere in considerazione di volta in volta, ma, allo stesso tempo, essi danno traccia dell'evoluzione del tessuto sociale, o meglio tecno-sociale, che caratterizza la società contemporanea, potendo quindi offrire spunti validi per lo studio più generale dell'evoluzione delle forme di criminalità, senza contrapporre criminalità digitale a criminalità “tradizionale”.

2. *La tutela penale della sfera sessuale in relazione al “corpo”*. Entrando nell'ambito dei reati sessualmente connotati, essi sono stati nel tempo soggetti a diverse riforme. La più significativa, come noto, è stata la riforma del 1996, la quale ha modificato l'intero apparato normativo volto a punire aggressioni aventi natura sessuale. Essa ha infatti abrogato i reati di violenza carnale ed atti di libidine e li ha unificati sotto la più generica fattispecie di violenza sessuale, inserita all'interno dei delitti contro la persona (Titolo XII), abbandonando così la previgente collazione di tali fattispecie quali delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (Titolo IX), retaggio di una tradizione giuridica superata<sup>12</sup>.

---

<sup>12</sup> La Legge 15 febbraio 1996, n. 66, come noto, ha abrogato i reati di congiunzione carnale (artt. 519 e 520 c.p.) e di atti di libidine violenti (art. 521 c.p.), nonché i reati previsti dagli articoli successivi (artt. 522 ss. c.p.), introducendo il reato di violenza sessuale di cui all'art. 609.bis c.p., nei delitti contro la libertà personale (Sezione II, Capo III, Titolo XII). L'idea che si esprimeva nel 1930, al tempo della codificazione penale italiana, era quella che «gli interessi connessi alla libertà sessuale fossero interessi necessariamente funzionali ad un altro, sovrastante interessi; non fossero quindi intrinsecamente meritevoli di tutela di per sé (...)». Erigendosi su tale tradizione storica, la riforma del 1996 ha optato per l'inserimento del reato di violenza sessuale tra i delitti contro la libertà personale e non sessuale proprio perché libertà sessuale «ha storicamente assunto un profilo ambiguo in conseguenza del rapporto funzionale con la moralità pubblica e il buon costume che il codice Rocco le aveva imposto, deformandola e snaturandola al punto da renderla iriconoscibile». Così PADOVANI, *Commento agli artt. 1 e 2 della L. 15 febbraio 1996, n. 66*, in *Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia*<sup>2</sup>, a cura di Cadoppi, Padova, 1999, 5 ss. e 19 ss. In commento alla riforma cfr. *ex multis* PICOTTI, *Profili generali di diritto penale sostanziale*, in *La violenza sessuale a cinque anni dall'entrata in vigore della Legge n. 66/96. Profili giuridici e criminologici*, a cura di Cadoppi, Padova, 2001, 19 ss.; BERTOLINO, *La*

L'apparato normativo attualmente vigente si può dunque schematicamente suddividere entro due insiemi di fattispecie: i reati sessuali commessi nei confronti di minori e i reati sessuali commessi nei confronti di soggetti maggiorenni.

Questa bipartizione riflette l'occasione che si è perduta con la riforma di 1996 di conferire una più appropriata collocazione sistematica ai reati sessualmente connotati, i quali, come hanno evidenziato da tempo voci autorevoli in dottrina, nonché come proponeva lo stesso schema di nuovo codice penale del 1992, andrebbero collocati non tra i «delitti contro la libertà personale», ma nelle autonome e distinte categorie dei «delitti contro la libertà sessuale» dei maggiorenni e dei «delitti contro il libero sviluppo sessuale» dei minori<sup>13</sup>.

Questa breve indagine si soffermerà solamente sui reati sessuali commessi nei confronti di soggetti di maggiore età. L'elenco delle fattispecie afferenti a questo insieme è considerevolmente ristretto, poiché si riduce ai due delitti di violenza sessuale (art. 609-*bis* c.p.) e di violenza sessuale di gruppo (art. 609-*octies* c.p.), seppur l'art. 609-*bis* c.p. comprenda al suo interno quattro diverse ipotesi di reato, ossia la costrizione a compiere o subire atti sessuali con violenza o minaccia, con abuso di autorità, con abuso delle condizioni di inferiorità fisica o

---

*tutela penale della persona nella disciplina dei reati sessuali*, in *La tutela penale della persona. Nuove frontiere, difficili equilibri*, a cura di Fioravanti, Milano, 2001, 159 ss.; ID, *Garantismo e scopi di tutela nella nuova disciplina dei reati di violenza sessuale*, in *Jus*, 1997, 1, 51 ss. Sul punto appare interessante rimandare nuovamente alla relazione del gruppo di lavoro in materia di reati sessuali nell'ambito del progetto di riforma dei delitti contro la persona dell'Associazione Italiana dei Professori di diritto penale, secondo il quale la libertà sessuale, pur costituendo *species* della libertà di autodeterminazione, possiede sul piano valoriale «una specificità, una pregnanza tale da giustificare, all'interno del titolo dedicato ai delitti contro la persona, un capo autonomo intitolato ai “Delitti contro la personalità sessuale”, sì da ricomprendere anche i fatti posti in essere in danno di soggetti, come i minori, cui l'ordinamento non riconosce “libertà”, o piena “autodeterminazione”, in materia sessuale». Il gruppo di lavoro propone dunque «una collocazione autonoma delle fattispecie sessuali in un capo che andrebbe collocato dopo la sezione dedicata alla libertà morale, così da preservare coerenza strutturale all'attuale disciplina codicistica». Capo che si suddividerebbe poi in quattro sezioni: I Sezione, delitti contro l'autodeterminazione sessuale; II Sezione, delitti contro l'integrità sessuale dei minori; III Sezione, delitti di prostituzione, pornografia e sfruttamento sessuale di minori; IV Sezione, disposizioni comuni.

<sup>13</sup> PICOTTI, *Profili generali di diritto penale sostanziale*, cit., 19 ss.; MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, Milano, 2019, 377 ss., dove viene evidenziato come la libertà personale sia una libertà negativa, «libertà da» ogni coercizione, mentre la libertà sessuale conferisca, più appropriatamente, significato affermativo al termine, divenendo libertà di autodeterminazione in funzione alla libertà di vivere la propria sessualità.

psichica della persona offesa, con inganno della stessa per essersi il sostituito ad altra persona.

La tutela penale della sfera sessuale, secondo il quadro normativo vigente, è quindi affidata per la maggior parte all'art. 609-*bis* c.p., la cui formulazione ampiamente discussa si è riflessa in una prassi applicativa per certi versi parzialmente abrogativa, per altri estensiva della disposizione. Le lunghe e articolate controversie suscitate dal dato normativo del reato di violenza sessuale non possono essere qui esaurientemente descritte. Basti schematicamente richiamare i due principali poli di discussione. Essi coincidono, in primo luogo, con la sopravvivenza del modello costrittivo, secondo cui si richiede per l'integrarsi del reato la sussistenza di violenza e minaccia, e quindi di un'aggressione unilaterale, che si distacca dal modello consensualistico, secondo cui, assumendo la concezione della violenza sessuale quale violazione relazionale, è sufficiente la manifestazione del dissenso (secondo lo schema del "*no means no*") o l'assenza del consenso (secondo lo schema del "*yes means yes*") della vittima affinché possa dirsi integrata un'ipotesi di aggressione sessuale<sup>14</sup>. La prevalenza della tutela della libertà sessuale in senso negativo (libertà da ogni coercizione) su quella in senso positivo (libertà di autodeterminazione sessuale) è un retaggio sopravvissuto alle riforme che sono intervenute in materia, superato dalla giurisprudenza attraverso il ricorso al concetto di "violenza impropria", che la dottrina penalistica da tempo auspica venga abbandonato attraverso una riforma della lettera normativa<sup>15</sup>, come hanno già fatto recentemente diversi paesi europei<sup>16</sup>. Pur aderendo alle posizioni che si augurano un futuro abbandono

---

<sup>14</sup> Per un'indagine comparata sugli schemi del "*no means no*" e del "*yes means yes*" si rimanda a MATTHEUDAKIS, *Un'indagine comparatistica sulla configurazione dei reati sessuali per colpa (grave) sui profili di consenso della vittima*, in *Revista de Direito Brasileira*, 2020, 10, 280 ss. Per un commento alla scelta di ricorrere allo schema del "*no means no*" operata dal legislatore tedesco cfr. HÖRNLE, *The New German Law on Sexual Assault and Sexual Harassment*, in *German Law Journal*, 2017, 6, 1309 ss. Mentre sui vantaggi che può presentare il "consenso affermativo" nell'ambito del reato di pornografia non consensuale *ex art. 612-ter c.p.* cfr. CALETTI, *Can Affirmative Consent Save "Revenge Porn" Laws? Lessons from the Italian Criminalization of Non-Consensual Pornography*, in *Virginia Journal of Law & Technology*, 2021, 25, 3, 112 ss.

<sup>15</sup> Da ultimo cfr. anche FLORA, *La tutela della libertà sessuale ed i tormenti di cupido nell'era postmoderna*, in *Criminalia*, 2018, 189 ss.

<sup>16</sup> In Germania i reati sessuali sono stati modificati nel 2016, sul punto cfr. HÖRNLE, *The New German Law on Sexual Assault and Sexual Harassment*, cit., 1309 ss., mentre in Spagna è stata recentemente

del modello costrittivo, nonostante la consapevolezza che tale processo evolutivo possa inserire le aggressioni sessuali tra quei casi in cui la condotta tipizzata non è più capace di esprimere l'“ingiusto” «in modo paradigmatico e conclusivo, cioè fisiognomicamente rilevabile»<sup>17</sup>, su questo ampio dibattito non ci si soffermerà in questa sede.

Il secondo punto di discussione inerente al reato di violenza sessuale risulta invece maggiormente rilevante per le considerazioni che si prefigge di affrontare il presente breve scritto. Esso riguarda la tormentata nozione di “atto sessuale”, termine che ha sollevato dubbi di tassatività tra la dottrina, circa la sua coincidenza o meno con la precedente nozione di “atti di libidine”, e che, nonostante l'ormai consolidato accoglimento dell'accezione oggettiva del termine, ancorata quindi a dati scientifici derivabili dalle scienze sociologiche, ma ancora di più medico-psicologiche, solleva dubbi quando viene letto assieme al contesto in cui si realizzano gli atti sessuali o alla natura della relazione che lega soggetto attivo e passivo<sup>18</sup>.

Inoltre, l'evoluzione della sessualità nella società moderna e post-moderna, sempre più fluida e multiforme, ha comportato un processo di “smaterializzazione” del termine, i cui confini sono suscettibili di espandersi a seconda del mutamento socioculturale che segna quelle che possono identificarsi come pratiche sessuali<sup>19</sup>.

---

approvata la c.d. legge del “solo sì è sì”, cfr. 121/000062 *Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual*.

<sup>17</sup> PAPA, *La fisiognomica della condotta illecita nella struttura dei reati sessuali: appunti per una riflessione sulla crisi della tipicità*, in *Criminalia*, 2018, 213 ss.; ID., *Fantastic Voyage. Attraverso la specialità del diritto penale*, Torino, 2017. Richiamando le tesi dell'autore, si rileva come la violenza sessuale perpetrata attraverso costrizione fisica sia una condotta capace di esprimere in modo evidente, con la sua stessa forma, l'“ingiusto”, mentre l'evoluzione delle nuove forme di aggressione alla libertà sessuale possono o rischiano di apparire prive di un'altrettanta efficace forma che comunica in modo egualmente chiaro e conclusivo la riprovevolezza del fatto incriminato. Tale considerazione, seppur debba informare e influenzare le analisi ermeneutiche e di politica criminale, non può però costituire un freno al loro operare.

<sup>18</sup> Per una ricostruzione dell'evoluzione, nella dottrina e nella giurisprudenza, del significato del termine «atto sessuale», a partire da quello di «atti di libidine» che andò a sostituire, si rimanda ad CADOPPI, *Commento art. 609-bis c.p.*, in *Commentario delle norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia*, a cura di Cadoppi, 2006, Padova, 451 ss.; VIZZARDI, *La violenza sessuale*, in *I delitti contro la persona*, a cura di Piergallini-Viganò-Vizzardi-Verri, Milano, 2015, 137 ss.; ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2013, 93 ss.; PICOTTI, *Il delitto sessuale*, cit., 419 ss.

<sup>19</sup> In altre parole, «le stesse formule giuridiche, a dispetto dell'apparente precisione, si rivelano assolutamente incapaci di normare la sessualità»: così GOISIS, *La violenza sessuale: profili storici e criminologici*.

Nonostante numerose voci in dottrina abbiano evidenziato il grado di indeterminatezza che può caratterizzare il termine di “atti sessuali”, si può rilevare un dato minimo su cui sembra potersi costruire un accordo sia tra le posizioni dottrinali che tra quelle giurisprudenziali<sup>20</sup>. L’atto sessuale implica un “coinvolgimento del corpo” della vittima in relazione alle zone considerate dalla scienza, dal costume o dal comune modo di sentire, quali erogene<sup>21</sup>. Appare preferibile parlare di “coinvolgimento del corpo” piuttosto che di “contatto fisico” poiché, come si vedrà nei prossimi paragrafi, aggressioni di natura sessuale possono realizzarsi nella contemporanea società digitale anche senza che vi sia un contatto fisico, dal momento che i corpi possono essere protagonisti anche nelle esperienze digitali<sup>22</sup>. Dello stesso avviso può dirsi anche la giurisprudenza. In una delle più recenti sentenze in materia di reati sessuali si legge infatti che «ai fini della definizione di atti sessuali di cui all’art. 609-bis c.p., non è indispensabile il requisito del contatto fisico diretto con il soggetto passivo, ma è sufficiente che l’atto abbia *oggettivamente coinvolto la corporeità sessuale* della persona offesa e sia finalizzato ed idoneo a compromettere il bene primario della libertà dell’individuo nella prospettiva dell’agente di soddisfare od eccitare il proprio istinto sessuale»<sup>23</sup>.

---

*Una storia di ‘genere’*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 31 ottobre 2012, 17.

<sup>20</sup> Per riferimenti dottrinali cfr. nota precedente e, da ultimo, anche VIZZARDI, *Violenza sessuale senza coinvolgimento del corpo della vittima?*, in *Dir. pen. cont.*, 2017, 2, 57 ss.; nella giurisprudenza più recente cfr. Cass., Sez. III, 29 ottobre 2020, n. 33045, in *Famiglia e Diritto*, 2021, secondo cui «ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 609-bis c. p., la nozione di «atti sessuali» implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, dovendo questi essere costretto a «compiere» o a «subire» tali atti, rispetto ai quali devono ritenersi estranei gli atti di esibizionismo, di autoerotismo in presenza di terzi costretti ad assistervi, o di “voyeurismo” che, pur essendo manifestazione di istinto sessuale, non coinvolgono la corporeità sessuale del soggetto passivo, nemmeno in termini di tentativo».

<sup>21</sup> MANTOVANI, *Delitti contro la persona*, cit., 388.

<sup>22</sup> In questo senso anche PICOTTI, *Commento a Cass. pen., sez. III, 8 settembre 2020, n. 25266*, in *Diritto di Internet*, 2020, 4, 688 ss.

<sup>23</sup> Cass., Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 36910, in *Dir. pen. e proc.*, 2021, 4, 427; Cass., Sez. III, 2 luglio 2020, n. 25266, in *Diritto di Internet*, 2020, 4, con nota di PICOTTI, secondo cui «la fattispecie criminosa della violenza sessuale è configurabile, pur in assenza di un contatto fisico con la vittima, quando gli “atti sessuali”, compiuti con modalità telematiche, coinvolgono oggettivamente la corporeità sessuale della persona offesa, siano finalizzati a soddisfare l’istinto sessuale e siano idonei a compromettere il bene primario della libertà individuale».

I casi che non rientrano in questa definizione, come gli episodi di esibizionismo, i toccamenti che non possono qualificarsi come aventi natura sessuale (ad esempio, tocco sulla spalla), le aggressioni sessuali aventi solo natura verbale, fuoriescono quindi dal perimetro del reato di cui all'art. 609-*bis* c.p., potendo eventualmente essere presi in considerazione in relazione alla proposta avanzata da tempo, e ripresa da alcuni autori, di introdurre una fattispecie incriminatrice di molestie sessuali<sup>24</sup>, come, peraltro, richiederebbe l'art. 40 della Convenzione di Istanbul<sup>25</sup>.

In relazione a ciò che si può qualificare quale "atto sessuale", negli ultimi anni si sono sviluppati orientamenti giurisprudenziali in materia di violenza sessuale realizzata attraverso mezzi telematici, per la maggior parte riguardanti casi coinvolgenti soggetti minorenni, secondo cui il contatto fisico tra corpi non risulta necessario per aversi il «compimento di atti sessuali» richiesto dalla norma penale. Prendendo atto che le relazioni intime interpersonali si intrattengono sempre più nel *cyberspace*, nel cui ambito immagini, video e videocchiamate in tempo reale diventano espressioni della propria sessualità, diverse tipologie di comportamenti sono stati ricondotti nell'ambito delle condotte tipizzate dagli articoli 609 *quater* e 609 *ter* c.p.<sup>26</sup>.

---

<sup>24</sup> ROMANO, *Delitti contro la sfera sessuale della persona*, Milano, 2013, 133 ss.; TABARELLI DE FATIS, *Sulla rilevanza penale del "bacio" come atto di libidine prima e dopo la riforma dei reati sessuali*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1997, 3, 962 ss. Interessante, in chiave comparata, risulta in tal senso il reato di molestie sessuali dell'ordinamento tedesco (§ 184i StGB), che punisce «chiunque molesti un'altra persona toccandola fisicamente in maniera sessualmente connotata»: per un commento cfr. MACRÌ, *La riforma dei reati sessuali in Germania. Centralità del dissenso e "tolleranza zero" verso le molestie sessuali tra diritto penale simbolico e potenziamento effettivo della tutela della sfera sessuale*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 24 novembre 2016, 28 ss.

<sup>25</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica dell'11 maggio 2011. Art. 40 - Molestie sessuali. «Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che qualsiasi forma di comportamento indesiderato, verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale, con lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona, segnatamente quando tale comportamento crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali o ad altre sanzioni legali».

<sup>26</sup> Si conferma dunque che l'attribuzione di disvalore al fatto integrante reato di violenza sessuale non deve fondarsi in prima istanza sulla nozione di "atti sessuali", quanto piuttosto sul tipo (avente natura oggettiva) di relazione interpersonale che si instaura tra autore e vittima, andando a verificare se questa possa dirsi in violazione della sfera d'autodeterminazione sessuale di quest'ultima. In tal senso cfr. PICOTTI, *Profili generali di diritto penale sostanziale*, cit., 22 ss.

L'insieme di comportamenti riconducibili ad aggressioni contro la sfera sessuale della vittima si è dunque fatto sempre più ampio ed eterogeneo, e sarà destinato ad evolversi e mutare ulteriormente, se si pensa, ad esempio, all'avvento delle "realità aumentate"<sup>27</sup>. In relazione a questo variegato insieme, occorre tuttavia operare diverse distinzioni.

Seppur le forme di interazione e manifestazione della propria sessualità passino sempre più frequentemente attraverso la creazione di materiale multimediale, rimane, quale dato minimo comune imprescindibile per l'interpretazione dei casi qualificabili quali aggressioni sessuali, la necessità di un "coinvolgimento del corpo".

Ripercorrendo ed organizzando brevemente la casistica a disposizione, si possono identificare tre insiemi di comportamenti criminosi. La prima comprende le ipotesi in cui il compimento non consensuale di atti sessuali avvenga *real time* attraverso video-chiamate<sup>28</sup>. Un secondo insieme di ipotesi riguarda la produzione (o auto-produzione) non consensuale di materiale intimo avente carattere sessuale<sup>29</sup>, che potrebbero aggravarsi con l'avvento dei c.d. *deepfakes*.

---

<sup>27</sup> Si tratta delle c.d. "realità virtuali", come quella che intende sviluppare l'azienda Meta (Facebook), attraverso l'utilizzo di tecnologie *psycotechnological*, ossia tecnologie che coinvolgono nel processo di funzionamento direttamente i sensi degli utenti attraverso falsi segnali sensoriali, i quali quindi vivono l'esperienza di una c.d. realtà aumentata. Uno dei più recenti casi di abuso sessuale in una *virtual reality* è quello di Jordan Belamire, cittadina americana che nel 2016 ha subito un palpeggiamento mentre giocava ad un gioco con realtà aumentata (cfr. <https://medium.com/athena-talks/my-first-virtual-reality-sexual-assault-2330410b62ee>); ma i primi casi si registrano fino a partire dagli anni 90, nel gioco LambdaMOO. Cfr. DIBBELL, *A Rape in Cyberspace (Or Tinsociety and How to Make One)*, in *Violation: rape in gaming*, a cura di Thorn, Dibbell, 2012, 21 ss.

<sup>28</sup> Cass., Sez. III, 05 luglio 2019, n. 41951, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza con la quale il ricorrente era stato condannato per il delitto di violenza sessuale per avere indotto, con plurime comunicazioni telematiche, una minore degli anni 14 a compiere giochi erotici e ad avere rapporti sessuali virtuali; Cass., Sez. III, 25 marzo 2015, n. 16616, in cui la Corte ha ritenuto corretto il mancato riconoscimento della circostanza attenuante in favore dell'imputato che, collegato via "webcam" con due bambine di 9 ed 11 anni, si era denudato e masturbato, ed aveva indotto le minori a fare altrettanto; Cass., Sez. III, 18 luglio 2012, n. 37076, in *Diritto e Giustizia*, 27 settembre 2012, dove viene esplicitamente affermato come «ben può il reato di violenza sessuale, consistente nel compimento da parte della persona offesa, di atti sessuali su sé stessa, essere commesso anche a distanza, ovvero sia a mezzo telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica».

<sup>29</sup> Cass., Sez. III, 2 luglio 2020, n. 25266, in cui è stata ravvisata l'integrazione del reato di cui all'art. 609-*quater* c.p. nella condotta di richiesta ad un minore, nel corso di una conversazione telefonica, di compiere atti sessuali, di filmarli e di inviarli immediatamente all'interlocutore, non distinguendosi tale fattispecie da quella del minore che compia atti sessuali durante una video-chiamata o una video-conversazione (nello stesso senso Cass., Sez. III, 30 ottobre 2018, n. 17509, in *Dir. pen. e proc.*, 2019, 12, 1649;

Infine, il terzo e ultimo insieme di casi riguarda la diffusione non consensuale di materiale sessuale, su cui ci si soffermerà ampiamente nei prossimi paragrafi. Fatta eccezione per il terzo insieme, la giurisprudenza che si è trovata ad affrontare casi afferenti ai primi due gruppi sopra indicati riguarda solamente aggressioni sessuali realizzate nei confronti di minori, che possono essere utilizzate egualmente quali riferimenti, poiché anche l'art. 609-*quater* c.p. utilizza l'espressione «compiere atti sessuali». Anche se quindi essi possono contribuire nella ricostruzione dello spettro delle aggressioni sessuali nella società digitale, si pongono evidentemente questioni molto diverse nel caso in cui la vittima sia un soggetto di maggiore età. Prima fra tutte, la tematica relativa al consenso, con riguardo ai reati di cui agli artt. 609-*quater* e 600-*ter* c.p., si pone evidentemente secondo termini diversi e molto più circoscritti<sup>30</sup>, divenendo molto più complesso il suo accertamento nel caso in cui si tratti di auto-produzione di materiale intimo effettuata da soggetto maggiorenne. Ciò nonostante, e a titolo esemplificativo, queste ipotesi potrebbero ricondursi ad alcuni casi di c.d. *sex-tortion*, integrati dall'estorsione a produrre e inviare materiali sessuali sotto minaccia di diffondere materiali dello stesso tenore di cui l'agente è già in possesso<sup>31</sup>.

Ponendo a lato, ancora una volta, le tematiche relative all'accertamento dell'assenza di consenso o di manifestazione di dissenso, affinché possa dirsi integrata

---

Cass., Sez. III, 2 maggio 2013, n. 19033, in *Diritto e Giustizia*, 3 maggio 2013); cfr. anche Cass., Sez. III, 8 settembre 2020, n. 25266, in *Diritto di Internet*, 2020, 4, 683, con nota di PICOTTI, cit., 685 ss., caso in cui è stato ritenuto che il delitto di violenza sessuale possa essere realizzato anche tramite minacce che costringano una minore ad uno scambio di *selfie* e messaggi sessualmente espliciti via WhatsApp.

<sup>30</sup> Non essendo richiesto l'accertamento del consenso in caso di minori di 13 anni, mentre per i minori che hanno raggiunto l'età di maturità sessuale secondo l'ordinamento si pone la questione, che ha alimentato recentemente un ricco dibattito, riguardante la punibilità o meno dei casi riconducibili alla c.d. «pornografia domestica». Il dibattito giurisprudenziale è stato risolto dalle Sezioni Unite nella pronuncia Cass., Sez. un., 10 febbraio 2022, n. 4616. Sul punto cfr. PICOTTI, *Il ristretto ambito di non punibilità della c.d. pedopornografia domestica e l'inefficacia del consenso del minore alla diffusione di materiale pornografico con lui realizzato*, in *Diritto di Internet*, 2022, 3, 585 ss.; BERNARDI, *Le Sezioni unite chiariscono i limiti della (ir) rilevanza della "pedopornografia domestica" ai sensi dell'art. 600-ter c.p.*, in *www.sistemapenale.it*, 25 febbraio 2022; ROSANI, *L'introduzione giurisprudenziale di una clausola di non punibilità per la "pornografia minorile domestica": pensieri critici*, in *www.sistemapenale.it*, 15 aprile 2022.

<sup>31</sup> CITRON, *Sexual Privacy*, in *Yale Law Journal*, 2019, 128, 1895 ss.; LIGGETT O'MALLEY-HOLT, *Cyber Sextortion: An Exploratory Analysis of Different Perpetrators Engaging in a Similar Crime*, in *Journal of Interpersonal Violence*, 2022, 37, 1-2, 258 ss.

un'aggressione sessuale, la questione che si intende affrontare in questa sede è se le condotte criminose appena descritte possano essere qualificate quali aggressioni sessuali.

Poiché la tutela penale della libertà sessuale consta di un apparato normativo alquanto scarno, la questione si tramuta nella riconducibilità o meno di tali ipotesi entro il perimetro del reato di violenza sessuale. A prima vista, si può sostenere che i minori dubbi si pongono in relazione al compimento non consensuale di atti di auto-erotismo in tempo reale attraverso video-chiamate. Più controversa è la qualificazione delle condotte consistenti nella produzione di materiale multimediale sessualmente esplicito, distinguendo tra i materiali ritraenti pratiche sessuali (auto-esequite dal soggetto passivo, o sostanziate in un contatto fisico tra soggetto attivo e passivo, o tra soggetto passivo e un terzo), piuttosto che immagini ritraenti mere nudità dei soggetti<sup>32</sup>, fermo restando che non appare qualificabile quale «compimento di atto sessuale» la diffusione di questo stesso materiale.

I dubbi interpretativi che si sono appena evidenziati fanno emergere l'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo in materia di delitti sessuali, rispetto cui si stanno palesando diversi vuoti di tutela. Infatti, anche se non tutti i comportamenti descritti possano qualificarsi quali ipotesi di violenza sessuale, ciò non toglie che queste aggressioni possano dirsi offensive della libertà di autodeterminazione sessuale del soggetto passivo, la quale può ben essere violata da comportamenti diversi da quelli tipizzati dalla fattispecie di cui all'art. 609-*bis* c.p. L'analisi deve quindi concentrarsi non solo sulla delimitazione e definizione del concetto di «atti sessuali», e quindi sulla descrizione delle modalità tipiche della condotta punita dalla fattispecie di violenza sessuale, ma anche sulla natura dell'offesa arrecata.

---

<sup>32</sup> In tal senso Cass., Sez. III, 26 marzo 2021, n. 11623, inedita, secondo cui la realizzazione indotta di fotografie ritraenti le nudità di minori, senza il compimento ovvero la sopportazione di atti sessuali non integra il reato di cui all'art. 609-*bis* c.p., dal momento che la nozione di "atti sessuali" implica necessariamente il coinvolgimento della corporeità sessuale del soggetto passivo, come nel caso della condotta di chi, per soddisfare o eccitare il proprio istinto sessuale, mediante comunicazioni telematiche che pur non comportino contatto fisico con la vittima, induca la stessa al compimento di atti che comunque ne coinvolgono la corporeità sessuale e siano idonei a violarne la libertà personale e non la mera tranquillità.

Infatti, come già evidenziato, comportamenti che non si riversano direttamente e “fisicamente” contro il corpo della vittima possono essere comunque offensivi della sua libertà sessuale. Il disvalore delle aggressioni sessuali non deve quindi ancorarsi alla violazione della corporeità intesa come oggetto materiale contro cui si riversa la condotta criminosa. La prospettiva legittimante l'intervento penale dovrebbe invece spostarsi dalla punizione di una profanazione del corpo alla tutela della libertà sessuale.

Secondo tale prospettiva la corporeità della vittima, per come delineata brevemente nel primo paragrafo, può essere intesa sotto un'altra luce, legandola non all'oggetto materiale, ma alla concettualizzazione del bene giuridico offeso: la sua libera autodeterminazione sessuale.

3. *Le prime sfide raccolte dal digitale: il reato di diffusione abusiva di contenuti sessualmente espliciti.* Il legislatore nazionale ha parzialmente colmato il vuoto di tutela appena evidenziato attraverso l'introduzione di una nuova fattispecie incriminatrice, l'art. 612-ter c.p., che punisce la diffusione abusiva di contenuti sessualmente espliciti, operata con la Legge 19 luglio 2019, n. 69 (c.d. Codice Rosso)<sup>33</sup>.

L'istanza di criminalizzazione dei comportamenti tipizzati dalla norma penale è stata generata dagli abusi sempre più diffusi nascenti dallo scambio tra partners di materiale intimo avente natura sessuale: pratica definita anche quale *sexting*, neologismo formulato nel Regno Unito attraverso la crasi delle parole *sex* e *texting*<sup>34</sup>. La più significativa distinzione sottolineata dagli esperti in tale ambito è tra “*sexting* primario” e “*sexting* secondario”. Con il primo si fa riferimento all'auto-produzione, possesso e cessione al partner o a conoscenti di materiale sessualmente esplicito, quale espressione delle proprie relazioni interpersonali, il secondo invece riguarda le condotte di successiva cessione e

---

<sup>33</sup> Tra i primi commentari alla legge n. 69/2019 si segnalano ROMANO-MARANDOLA, *Codice rosso: commento alla l. 19 luglio 2019 n. 69 in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, Pisa, 2020; DI NICOLA-TRAVAGLINI-MENDITTO, *Codice rosso: il contrasto alla violenza di genere: dalle fonti sovranazionali agli strumenti applicativi: commento alla Legge 19 luglio 2019, n.69*, Milano, 2020.

<sup>34</sup> Per un'approfondita definizione del termine si rimanda a SALVADORI, *I minori da vittime ad autori di reati di pedopornografia? Sui controversi profili penali del sexting*, in *Ind. pen.*, 2017, 3, 792 ss.

diffusione non consentita, realizzate da colui che ha ricevuto il materiale auto-prodotto dal soggetto raffigurato.

Questo fenomeno ha dapprima alimentato il dibattito in dottrina e, più recentemente, in giurisprudenza, in relazione alle forme di tutela dei minori; tuttavia, si tratta di pratiche ormai generalizzate che coinvolgono soggetti di tutte le età, essendo appunto una nuova forma di manifestazione della propria vita sessuale.

Le pratiche che la fattispecie di reato di cui all'art. 612-ter c.p. si prefigge di contrastare e prevenire coincidono con alta frequenza con i casi di c.d. "sexting secondario", nei quali il materiale è direttamente auto-prodotto dalla vittima<sup>35</sup>. Tuttavia, esse non si limitano a tali casi, ricomprendendo anche fatti in cui il materiale viene prodotto da un soggetto diverso dalla vittima. L'art. 612-ter c.p. non si preoccupa infatti di come e da chi il materiale a sfondo sessuale sia stato prodotto, ma guarda invece a come il soggetto agente vi sia entrato in possesso; scelta che, come si vedrà nel seguito, potrebbe porre qualche problema.

In termini più generali, il fenomeno sociale da cui si è originata l'esigenza di criminalizzazione a cui ha voluto rispondere l'introduzione del reato di cui all'art. 612-ter c.p. è definito a livello mediatico con l'espressione "revenge porn"<sup>36</sup>, espressione che descrive i casi in cui l'ex-partener diffonde contenuti sessuali, dei quali è generalmente e frequentemente in possesso in virtù della relazione intima intrattenuta con la vittima (da qui lo stretto legame con il *sexting*), per vendicarsi nei confronti della stessa. Tale termine è tuttavia fuorviante, come ormai sottolineano numerosi autori<sup>37</sup>, dal momento che circoscrive in modo troppo restrittivo il ventaglio di ipotesi concrete riconducibili a tale fenomeno criminale. I comportamenti diffusivi possono infatti essere

---

<sup>35</sup> Pare che circa l'80% dei casi di "revenge porn" avvenga su foto "auto-scattate", cfr. BARMORE, *Criminalization in Context: Involuntariness, Obscenity, and First Amendment*, in *Stanford LR*, 2015, 67, 447 ss.

<sup>36</sup> Si tratta di neologismo inglese definito dal dizionario di Cambridge come «*private sexual images or films showing a particular person that are put on the internet by a former partner of that person, as an attempt to punish or harm them*».

<sup>37</sup> CITRON-FRANKS, *Criminalizing revenge porn*, in *Wake Forest LR*, 2014, 49, 345 ss.; HENRY-MCGLYNN-FLYNN-JOHNSON-POWELL-SCOTT, *Image-based sexual abuse. A study on the causes and consequences of non-consensual nude or sexual imagery*, Londra, 2021; HENRY-POWELL, *Sexual Violence in the Digital Age: the Scope and limits of Criminal Law*, in *Social & Legal Studies*, 2016, 398 ss.

realizzati dall'autore per il perseguimento delle più disparate finalità. Inoltre, l'utilizzo del termine “*porn*” (pornografia), richiamando pratiche erotiche lecite, riconduce questi fenomeni ad un senso di scelta e di legittimità, concentrando l'attenzione sulla vittima più che sul perpetratore<sup>38</sup>. Si è dunque proposto di utilizzare quale alternativa terminologica l'espressione “pornografia non consensuale”<sup>39</sup>, che, seppur mantenendo la propria chiave di lettura sulla vittima, risulta maggiormente pertinente rispetto all'alternativa “*revenge porn*”. Commentando brevemente la scelta di politica criminale del legislatore di introdurre questa nuova fattispecie di reato, è da rilevare che, data la gravità dei danni subiti dalle vittime, si è manifestata la necessità di disincentivare e stigmatizzare tali comportamenti attraverso la minaccia di una sanzione penale, nella sua valenza general-preventiva, capace di innescare un mutamento culturale nella percezione dei fatti commessi nel *cyberspace*, le cui implicazioni sono spesso sottovalutate proprio per l'essere realizzati *online*. Vi sono ormai numerosi studi criminologici che attestano i gravi effetti che la diffusione non consensuale di materiale avente natura sessuale produce sulla vita delle vittime<sup>40</sup>. L'esposizione della propria sfera più intima e, soprattutto, la privazione del controllo sulla stessa, creano forti ripercussioni sulla serenità psicologica, sulla vita personale e professionale dei soggetti ritratti nei materiali illecitamente diffusi. Nei casi più tragici e gravi, come l'ormai tristemente noto caso di Tiziana Cantone, che ha suscitato un ampio dibattito in Italia e ha costituito uno dei motori propulsori della riforma che ha introdotto il reato di cui all'art. 612-ter c.p., le sofferenze psicologiche e la stigmatizzazione sociale possono essere o diventare tali da portare la vittima a privarsi della sua stessa vita<sup>41</sup>.

---

<sup>38</sup> MCGLYNN-RACKLEY-HOUGHTON, *Beyond 'Revenge porn': The continuum of image-Based Sexual Abuse*, in *Feminist Legal Studies*, 2017, 25, 1, 38 ss.

<sup>39</sup> CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet. L'art. 612-ter c.p. e l'incriminazione della pornografia non consensuale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2019, 4, 2044 ss.

<sup>40</sup> Tra gli studi più recenti cfr. HENRY-MCGLYNN-FLYNN-JOHNSON-POWELL-SCOTT, *Image-based sexual abuse*, cit., 22 ss.

<sup>41</sup> Esamina in particolare il caso in cui dalla diffusione non consensuale di contenuti sessuali derivi il suicidio della vittima MATTIA, “*Revenge porn*” e *suicidio della vittima: il problema della divergenza tra 'voluto' e 'realizzato' rispetto all'imputazione oggettiva degli eventi psichici*, in [www.la legislazione penale.eu](http://www.la legislazione penale.eu), 18 luglio 2019.

Inoltre, rimedi civilistici a tali illeciti si rivelano presto insoddisfacenti, potendo limitarsi ad ingiunzioni rivolte ad un singolo gestore della piattaforma, in cui compare il contenuto intimo destinato a rimanere privato, che può comparire contemporaneamente o a stretto giro in molte altre piattaforme *online*; ovvero ad un tardivo e spesso inadeguato risarcimento *ex post*.

Se dunque la scelta di incriminazione delle condotte individuate dall'art. 612-*ter* c.p. appare fondata e condivisibile, non può negarsi il frettoloso *iter* legislativo che ha segnato l'approvazione del Codice Rosso e le ripercussioni che questo ha avuto sulla formulazione della norma, così come sulle scelte di politica criminale in tale contesto<sup>42</sup>. Se infatti per il contrasto e la prevenzione di tali fatti particolarmente gravi di diffusione di contenuti nocivi in rete il ricorso allo strumento penale deve ritenersi necessario e legittimo, in quanto sussidiario e proporzionato, esso non può costituire l'unica misura di protezione giuridica, dovendo inserirsi piuttosto all'interno di un sistema articolato di tutele, che contempli strumenti aventi anche natura extrapenale e diretti a diverse categorie di soggetti, tra cui, in particolare, i gestori delle piattaforme in rete. È in definitiva mancata una visione d'insieme ed un intervento sistematico che contemplasse i numerosi risvolti della materia.

La velocità con cui è stato approvato il nuovo reato di cui all'art. 612-*ter* c.p. può essere letta quale precipitato dell'illusoria promessa e convinzione, sintomo del populismo politico-criminale ormai denunciato da tempo dalla dottrina penalistica<sup>43</sup>, che il ricorso ad un'immediata tutela di tipo penale sia in grado di fornire efficace risposta ai fenomeni criminali che sollevano allarme sociale e che creano pericolose istanze emergenziali. Gli effetti di tale approccio si possono rintracciare nelle diverse questioni che solleva la formulazione della norma. Non potendoci in questa sede soffermare su ognuna di esse, si lasceranno da parte quelle legate alla descrizione normativa dell'oggetto

<sup>42</sup> CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet*, cit., 2044 ss.

<sup>43</sup> Basti richiamare, per tutti, PULITANO, *Populismi e penale. Sulla attuale situazione spirituale della giustizia penale*, in *Criminalia*, 2013, 123 ss.; INSOLERA, *La produzione del penale: tra Governo e Parlamento maggioritario*, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 17 giugno 2016; ID., *Il populismo penale*, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 13 giugno 2019; DONINI, *Populismo e ragione pubblica. Il post-illuminismo penale tra lex e ius*, Modena, 2019; AMATI, *Insorgenze populiste e produzione del penale*, in [www.discrimen.it](http://www.discrimen.it), 16 aprile 2020.

materiale della condotta diffusiva (ossia le locuzioni «contenuti sessualmente espliciti», nonché «destinati a rimanere privati»), quelle legate al piano sanzionatorio e al rapporto con altri reati<sup>44</sup>. Gli elementi su cui si intende invece soffermare l'attenzione riguardano la distinzione tra le fattispecie incriminate dal primo e dal secondo comma della norma, e, in particolare, la sua collocazione sistematica, in quanto costituisce occasione per una più ampia riflessione sul grado di adeguatezza dell'apparato normativo vigente dedicato alla tutela penale della sfera sessuale.

L'art. 612-ter c.p. tipizza due ipotesi di reato. Al primo comma punisce l'«invio», la «consegna», la «cessione», la «pubblicazione» e la «diffusione», senza il consenso delle persone rappresentate, di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, *realizzati* o *sottratti* dall'agente. La fattispecie di reato prevista dal secondo comma, pur punendo le stesse condotte, richiede che il materiale sessualmente esplicito sia stato *ricevuto* o *acquisito* dall'agente, il quale, in questa ipotesi, deve agire con il fine di recare nocumento alle persone rappresentate.

Con tale distinzione si rende manifesta una delle caratteristiche più problematiche dei comportamenti comunicativi in rete, ossia quella legata alla forte diffusività e potenzialità “virale” cui sono soggetti i contenuti veicolati, ben cristallizzate nel concetto di c.d. “distributori secondari”. Di questi si occupa in effetti la fattispecie di cui al secondo comma della norma. Si tratta di quel pubblico eterogeneo e potenzialmente sconfinato di agenti, che contribuiscono attivamente ad incrementare l'offesa creata dalla diffusione di determinati contenuti in rete, attraverso condivisioni incontrollate, anche a distanza di molto tempo dall'originaria pubblicazione.

La vera sfida di natura politico-criminale per il contrasto e la prevenzione delle offese causate dalla circolazione di contenuti nocivi in rete risiede proprio nella scelta di se e come punire questi soggetti, che possono avere una limitata percezione della lesività della propria condotta, in virtù della possibile grande

---

<sup>44</sup> Per un commento puntuale di tutti gli elementi della norma penale si rinvia a CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet*, cit., 2044 ss.; AMORE, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale. Contesto e contenuto del nuovo cybercrime disciplinato dall'art. 612-ter c.p.*, in [www.la-legislazionepenale.eu](http://www.la-legislazionepenale.eu), 20 gennaio 2020.

distanza geografica e temporale sia rispetto al fatto originario, sia rispetto alla vittima, spesso anche sconosciuta. L'importanza della questione è evidente guardando alla natura del danno causato dalle condotte incriminate dalla norma. Si tratta, infatti, di un danno irrimediabile, proprio in ragione dell'irreversibilità della pubblicazione e dell'inarrestabilità della diffusione in rete.

Inoltre, l'intervento penale si fa molto arduo nel caso in cui non ci si trovi di fronte a contenuti manifestamente illeciti, come sono quelli pedopornografici, rispetto ai quali la punizione dei distributori secondari pone pochi dubbi, ma piuttosto a contenuti che potrebbero di per sé essere percepiti quali leciti. Contenuti sessualmente espliciti, ritraenti soggetti maggiorenni, non sono di per sé contenuti illeciti, e potrebbero essere identificati dai distributori secondari quali contenuti pornografici professionali o amatoriali, circolanti con il consenso dei soggetti ritratti. Come evidenziato dai primi studi in materia<sup>45</sup>, l'elemento che segna il disvalore delle fattispecie di cui all'art. 612-ter c.p., è l'assenza del consenso della vittima alla diffusione, che deve sempre costituire oggetto del dolo dei distributori, originari e secondari.

Venendo alla scelta di politica criminale operata dal legislatore con riguardo ai distributori secondari, a differenza delle scelte rinvenibili in altri ordinamenti<sup>46</sup> e di quella operata nel testo del disegno di legge inizialmente proposto<sup>47</sup>, si è optato per una linea più stringente, essendo stata incriminata espressamente la condotta del secondo diffusore, a condizione che sia sorretta dal fine specifico di recare nocumento alla vittima.

---

<sup>45</sup> CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet*, cit., 2073 ss.; ID., *Can Affirmative Consent Save "Revenge Porn" Laws? Lessons from the Italian Criminalization of Non-Consensual Pornography*, in *Virginia Journal of Law and Technology*, 2021, 25, 3, 112 ss.

<sup>46</sup> Per una ricostruzione delle scelte operate dagli altri ordinamenti si rinvia a CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet*, cit., 2080 ss. Richiamandole brevemente, si possono rinvenire tre opzioni: (i) non operare alcuna distinzione tra primi e secondi destinatari, lasciando che sia solo l'accertamento della conoscenza dell'assenza del consenso della vittima alla circolazione delle immagini a svolgere la funzione di delimitazione dei casi penalmente rilevanti; (ii) configurare un reato a dolo specifico; (iii) escludere espressamente alla tipicità del reato i comportamenti realizzati dai secondi diffusori del materiale.

<sup>47</sup> Nella versione precedente del disegno di legge (A. C. 1674) si era optato per criminalizzare espressamente la condotta del secondo diffusore, prevedendo che la stessa pena del primo diffusore venisse estesa a «chiunque, in qualsiasi modo venuto in possesso delle immagini o dei video di cui al primo comma, contribuisce alla loro ulteriore divulgazione o non la impedisce».

La ragione di politica criminale di questa scelta è da ascrivere alla vastità dei casi che potrebbero qualificarsi quali fenomeni diffusivi secondari. Estendendo la punibilità indistintamente a tutte le potenziali successive diffusioni in rete, si sarebbe formulata una fattispecie a maglie troppo larghe, applicabile a situazioni molto diverse tra loro, sulla base della mera consapevolezza del mancato consenso della vittima ad esercitare funzione di filtro. A determinare la rilevanza penale della diffusione del contenuto illecito sarebbe stato sostanzialmente un elemento del giudizio di colpevolezza dell'autore, con il rischio di fondare il rimprovero penale su dati che scivolano nel soggettivismo interiore. Viceversa, il ricorso alla tipizzazione del fine specifico permette di ancorare il giudizio su un elemento che deve connotare anche la oggettiva strumentalità della condotta esterna. Prendendo infatti le distanze da concezioni soggettivistiche, che identificano nel fine specifico perseguito dall'agente un mero indice del suo atteggiamento interiore, sulla base del quale si reggerebbe la scelta d'incriminazione, a discapito però dei principi di materialità ed offensività, una parte della dottrina evidenzia già da tempo che tale elemento, pur collocandosi sulla linea di confine fra le componenti oggettive e soggettive dell'illecito penale, esprime innanzitutto la particolare tecnica di costruzione della fattispecie che arricchisce il fatto tipico, con un nesso teleologico che puntualizza l'offesa arrecata dal reato<sup>48</sup>, grazie ad una lettura oggettiva che valorizza la potenzialità di raggiungere l'obiettivo perseguito<sup>49</sup>.

Se, da una parte, la scelta di ricorrere alla tecnica del c.d. dolo specifico appare condivisibile quale più stringente strutturazione dell'incriminazione della c.d.

---

<sup>48</sup> PICOTTI, *Il dolo specifico. Un'indagine sugli 'elementi finalistici' delle fattispecie penali*, Milano, 1993, 501 ss.

<sup>49</sup> In tal senso PICOTTI, *Il dolo specifico*, cit., 547 ss.; *Il reato. Trattato breve di diritto penale. parte generale*<sup>2</sup>, vol. I, a cura di Cocco-Ambrosetti, Milano, 2021, 267 ss., richiamando PROSDOCIMI, *Reato doloso. Voce*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol. XI, Torino, 1996, 248 ss.; ID., *Sub art. 43/A), 47 A) e 48*, in *Codice penale commentato*, a cura di MARINUCCI-DOLCINI, vol. I, Milano, 2011, 397 ss.; FIAN-DACA, *Fatto nel diritto penale. Voce*, in *Digesto discipline penalistiche*, vol. V, Torino, 1991, 155 ss.; MAZZACUVA, *Il disvalore di evento nell'illecito penale*, Milano, 1983, 219 ss.; MARINUCCI-DOLCINI, *Corso di diritto penale*, Milano, 2001, 576 ss.; una ricostruzione del dibattito dottrinale è offerta anche da SALVADORI, *I reati di possesso. Un'indagine dogmatica e politico-criminale in prospettiva storica e comparata*, Napoli, 2016, 267 ss.; ID., *L'adescamento di minori. Il contrasto al child-grooming tra incriminazione di atti preparatori ed esigenze di garanzia*, Torino, 2018, 120 ss.

diffusione secondaria, dall'altra, la formulazione della norma pone altre questioni.

Il limite più evidente risiede nel presupposto richiesto dal solo secondo comma dell'art. 612-ter c.p., ossia che l'agente abbia *ricevuto* o *acquisito* i contenuti, non considerando il primo comma il caso in cui il mittente sia la stessa vittima. Come si è preliminarmente evidenziato, la maggior parte dei casi di pornografia non consensuale nascono però da episodi di *sexting*, in cui il materiale auto-prodotto viene inviato direttamente dalla vittima all'agente, che ricevutoli dà poi origine alla successiva diffusione illecita. Data l'attuale formulazione della norma, questi casi possono rientrare solo nella fattispecie del secondo comma, che ha una più ridotta portata, poiché richiede la sussistenza del fine specifico di recare nocumento, con il relativo problematico accertamento.

Si nota quindi come sfumi la distinzione tra distributori originari e secondari, raffrontando le fattispecie del primo e secondo comma, se consideriamo che distributori originari (in relazione alla diffusione illecita non consensuale) sono criminologicamente anche coloro che ricevono il materiale dalla vittima e decidono di pubblicarlo in rete senza il suo consenso. Si crea così una sproporzione punitiva tra soggetti che hanno originato un simile fenomeno diffusivo: coloro che hanno creato o sottratto il contenuto multimediale, e coloro invece che l'hanno ricevuto dalla vittima, magari dopo averlo anche insistentemente richiesto. Inoltre, anche la scelta del concetto di «nocumento» si presta ad ampi margini d'incertezza interpretativa, in quanto potrebbe restringere troppo l'ambito della punibilità della norma, se si considera che si lasciano prive di tutela le situazioni in cui le diffusioni secondarie siano effettuate a fini diversi, come ad esempio a fini ludici, la cui carica offensiva rimane egualmente grave per la vittima.

La punibilità della condotta di colui che, dopo aver ricevuto il materiale direttamente dalla vittima, lo diffonde senza il suo consenso non dovrebbe dunque essere limitata attraverso l'elemento del fine specifico, poiché, in virtù dell'immediato rapporto tra soggetto attivo e passivo, è altrettanto immediato per l'agente verificare la sussistenza del consenso del soggetto passivo in relazione non tanto alla produzione del materiale, quanto alla sua diffusione. Dal

momento che il disvalore del fatto tipizzato dall'art. 612-ter c.p., risiede proprio nella mancanza di consenso della vittima alla diffusione del materiale intimo, occorre sempre distinguere tra il consenso prestato alla realizzazione del comportamento sessualmente connotato, cui può essere ricondotta anche la produzione di materiale multimediale ritraente pratiche sessuali, e il consenso alla diffusione di tale materiale, come, peraltro, la giurisprudenza ha avuto recentemente occasione di evidenziare, in relazione però alla produzione e diffusione di materiale pedopornografico<sup>50</sup>.

3.1. *La natura del bene giuridico protetto: corpi su schermi o schermi che si fanno corpi.* La distinzione tra consenso alla produzione del materiale intimo e consenso alla diffusione dello stesso induce a non poter qualificare la condotta diffusiva quale pratica sessuale di per sé. Sulla base di tale considerazione occorre quindi interrogarsi sulla natura del bene giuridico offeso da tali comportamenti, identificato dal legislatore, in base alla collocazione sistematica che ha assegnato alla relativa norma penale, nella libertà morale della persona.

Riprendendo gli studi criminologici inglesi citati nel primo paragrafo, con particolare riferimento ai comportamenti criminali che integrano il reato impropriamente definito quale *revenge porn*, va evidenziato che essi concordano sul carattere inappropriato dell'espressione, proponendo l'utilizzo di termini differenti, quali *technology-facilitated sexual violence* e *image-based sexual abuse*. Il primo termine costituisce un concetto-ombrello che intende raggruppare tutti i comportamenti violenti o molesti lesivi della sfera intimo-sessuale che

---

<sup>50</sup> Si fa riferimento alle Sezioni Unite sul tema della "pornografia domestica" (Cass., Sez. un., 10 febbraio 2022, n. 4616), secondo cui «nel rispetto della volontà individuale del minore con specifico riguardo alla sfera di autonomia sessuale, il valido consenso che lo stesso può esprimere agli atti sessuali con persona minorenni o maggiorenne, ai sensi dell'art. 609 quater c.p., si estende alle relative riprese, sicché è da escludere, in tali ipotesi, la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico, sempre che le immagini o i video realizzati siano frutto di una libera scelta e siano destinati all'uso esclusivo dei partecipi all'atto. Al di fuori della ipotesi descritta, la destinazione delle immagini alla diffusione può integrare il reato di cui all'art. 600 ter, primo comma, c.p., ove sia stata deliberata sin dal momento della produzione del materiale pedopornografico. Viceversa, le autonome fattispecie di cui al terzo e al quarto comma dell'art. 600 ter ricorrono allorché una qualsiasi delle condotte di diffusione o offerta in esse previste sia posta in essere successivamente ed autonomamente rispetto alla ripresa legittimamente consentita ed al di fuori dei limiti sopra indicati». Per riferimenti dottrinali in commento alla pronuncia cfr. nota n. 27.

vengono facilitati dall'utilizzo delle nuove tecnologie. Sono ricompresi in tale categoria i casi di abuso sessuale perpetrati attraverso immagini o video sessualmente espliciti (descritti appunto attraverso il termine *image-based sexual abuse*), quali la diffusione non consensuale di contenuti sessuali, nonché di estorsioni realizzate con l'invio di tali materiali e con la minaccia di diffonderne i contenuti, dato che l'agente ne è già in possesso (*sextortion*); ma vi rientrano anche casi di molestie sessuali *online*, realizzate attraverso la pubblicazione di contenuti non necessariamente sessualmente espliciti (ad esempio espressioni linguistiche volgari e abusive a sfondo sessuale), così come minacce di stupro e discorsi d'odio basati su violenza di genere.

Circoscrivendo l'attenzione ai comportamenti criminali relativi ad immagini o video sessualmente espliciti, alcuni studiosi inglesi preferiscono ricorrere al termine *image-based sexual abuse* poiché in grado di sussumere diverse tipologie di comportamenti capaci di arrecare gravi danni alla sfera sessuale delle vittime. Come si è sottolineato nei precedenti paragrafi, non si tratta infatti solamente di comportamenti diffusivi, ma anche di creazione non consensuale di materiali sessualmente espliciti, nonché di minaccia di distribuzione di tali materiali<sup>51</sup>.

La scelta di utilizzare l'espressione "abuso sessuale" si fonda sulla considerazione che il danno patito dalle vittime in tali casi, come studi empirici dimostrano, è della stessa natura e tipologia di quello vissuto dalle vittime di comportamenti sessualmente abusivi nella "realtà materiale". Emergono infatti episodi di stress post-traumatico, ansia, depressione, perdita di autostima. Le vittime di tali comportamenti subiscono una totale perdita di controllo della

---

<sup>51</sup> Una rassegna della casistica può rinvenirsi in POWELL-HENRY, *Sexual Violence in a Digital Age*, Londra, 2017, 119 ss. Tuttavia, è opportuno evidenziare che la fattispecie di reato prevista nell'ordinamento inglese (*Section 33 del Criminal Justice and Courts Act 2015*) non tiene conto di questa varietà di comportamenti, dal momento che punisce, come nell'ordinamento italiano, la sola "disclosure" non consensuale di una fotografia o video sessuale privati. Per una prima analisi del reato si rimanda a GILLESPIE, "Trust me, it's only for me": 'revenge porn' and the criminal law, in *Criminal LR*, 2015, 11, 866 ss.. Per quanto riguarda infine le immagini di violenza sessuale, esse rientrano all'interno della definizione di "pornografia estrema" il cui possesso costituisce fattispecie di reato nell'ordinamento inglese (*Section 63 del Criminal Justice and Immigration Act 2008*). La creazione e diffusione di tali materiali risulta quindi coperta attraverso le incriminazioni concernenti ciò che può definirsi quale "pornografia estrema", oggetto di criminalizzazioni anche in altri ordinamenti europei, come quello tedesco (§ 184a StGB), ma che invece non risulta regolata nell'ordinamento nazionale.

propria sfera intima, essendo costrette, a causa di una persistente rappresentazione dell'abuso, ad una conseguente esperienza continua dei sentimenti di denigrazione e soggiogazione che la circolazione incontrollata in rete di tali materiali crea.

Appare dunque evidente come il termine *image-based sexual abuse*, che potrebbe tradursi con l'espressione "aggressione sessuale attraverso immagini", non possa coincidere con il reato tipizzato dall'art. 612-ter c.p., ricomprendendo altre ipotesi diverse, laddove il legislatore nazionale ha scelto di criminalizzare la sola diffusione non consensuale di materiali destinati a rimanere privati<sup>52</sup>.

Occorre precisare che con l'alternativa terminologica "aggressione sessuale attraverso immagini" non si intende in alcun modo spostare il fulcro del disvalore del fatto dal «dissenso» alla «violenza», ma si mira ad evidenziare l'opportunità di superare tale dualismo, individuando la natura violenta dell'atto nella mancanza di consenso della vittima. Essa vuol porre in evidenza come l'esame di tale fenomeno criminale da parte del legislatore italiano sia stata troppo affrettata, lasciando al di fuori del confine tracciato dalla tipizzazione del fatto comportamenti egualmente lesivi della sfera intimo-sessuale, perpetrati attraverso il ricorso ad immagini o video sessualmente espliciti.

Oltre all'ampiezza del fenomeno criminale esaminato, il termine "aggressione sessuale attraverso immagini" suggerisce anche di tracciare una linea di continuità con gli episodi di abusi e violenze sessuali che avvengono "offline"<sup>53</sup>.

Stabilita l'impossibilità di ricondurre alla violenza sessuale tutti i diversi casi di *image-based sexual abuse*, è opportuno evidenziare come essi vadano però ad offendere lo stesso bene giuridico, ossia la libertà sessuale della vittima, che

---

<sup>52</sup> CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet*, cit., 2044 ss., che per l'appunto opta per il diverso termine di "pornografia non consensuale" perché quello alternativo di "abuso sessuale attraverso immagini" si rivelerebbe troppo ampio.

<sup>53</sup> MCGLYNN-RACKLEY-HOUGHTON, *Beyond 'Revenge Porn': The Continuum of Image-Based Sexual Abuse*, in *Feminist Legal Studies*, 2017, 25, 36, secondo cui «*Image-based sexual abuse is on the continuum of sexual violence because it shares common characteristics with other forms of sexual violence. As identified above, the abuse is sexualised, sexual imagery is the focus of the abuse, and women experience these phenomena as a form of sexual assault. The harms experienced include those identified by Kelly (KELLY, *Surviving sexual violence*, 1988, Cambridge, 76) in describing her sexual violence continuum including 'abuse, intimidation, coercion, intrusion, threat and force'.*

ben può essere violata da comportamenti diversi dalla costrizione o induzione «a compiere o subire atti sessuali»<sup>54</sup>. Il ricco dibattito dottrinale e giurisprudenziale sviluppatosi attorno alla definizione del termine «atti sessuali» ne è testimone<sup>55</sup>. Le teorie estensive hanno infatti cercato di ricondurre entro il reato di violenza sessuale comportamenti che difficilmente si adattano alla descrizione della condotta tipizzata dall'art. 609-*bis* c.p., come qualsiasi tipo di contatto fisico non voluto, anche se non coinvolgente zone erogene, così come comportamenti che non implicano un contatto fisico, ma che si reiterano nel tempo provocando un danno alla vittima (si tratterebbe delle c.d. “molestie sessuali”). Se dunque si manifesta con evidenza la necessità, cui ha risposto in parte il legislatore nazionale, di un'incriminazione di tali fatti attraverso la previsione di specifiche norme penali, tuttavia quella del Codice Rosso è stata un'occasione mancata per conferire tipicità ad una più ampia categoria di comportamenti, la cui sorte rimane ancorata agli apprezzamenti giurisprudenziali in materia di “violenza sessuale”.

Per quanto le scelte ermeneutiche operate dalla Suprema Corte nella giurisprudenza in materia di violenza sessuale brevemente richiamata possano creare qualche dubbio sotto il profilo del rispetto del principio di legalità penale, non sembra da escludere tra le ipotesi ermeneutiche la possibilità di qualificare le condotte qui prese in esame quali lesive della libertà di autodeterminazione sessuale della vittima, in quanto coinvolgenti indirettamente la sua corporeità. Se si sceglie di inquadrare le offese alla persona che si verificano nel *cyberspace* quali offese aventi natura “tecno-sociale”, come si è già avuto occasione di evidenziare in precedenza<sup>56</sup>, si evita di ricadere in inadeguate concezioni del *cyberspace* quale dimensione solo “virtuale” in cui persone e corpi non sarebbero realmente coinvolti nelle relative dinamiche. Tale considerazione permette di concettualizzare in modo diverso schermi ed immagini, non limitandosi a definirli quali meri supporti artificiali ritraenti corpi, ma divenendo essi

---

<sup>54</sup> In questo senso cfr. anche SCHIAVON, *La cyber-violenza maschile contro le donne*, cit., 217, secondo cui «oggetto dell'abuso non è più tanto il rapporto quanto la ripresa dello stesso, sotto forma di contenuto digitale, immagine o video».

<sup>55</sup> Si rimanda alle considerazioni riportate nel par. 2.

<sup>56</sup> Cfr. par. 1.

stessi “corpi viventi”. Le immagini hanno assunto un rinnovato ruolo e significato nella moderna società mediatica. A partire da quella che è stata definita la «svolta iconica»<sup>57</sup>, le immagini non sono più solo meri mezzi o supporti attraverso cui comunicare, ma sono diventate sostanza delle esperienze contemporanee. Le immagini «non esistono di per sé, ma accadono; hanno luogo sia che si tratti di immagini in movimento (...) sia che invece si tratti di immagini statiche. Esse accadono grazie alla trasmissione e alla percezione»<sup>58</sup>, vale a dire al rapporto comunicativo che instaurano. Con la rivoluzione digitale questa trasformazione si è fatta sempre più evidente, amplificando la propria portata. Le forme di *cyber*-violenza attraverso l’immagine si fanno infatti sempre più frequenti e diffuse, estendendosi ben oltre i soli contenuti sessuali<sup>59</sup>.

Diventa dunque fuorviante contrapporre gli atti sessuali che si realizzano nella realtà “fisica”, *offline*, a quelli che vengono immortalati e comunicati tramite un supporto multimediale, dovendo concentrarsi lo sforzo di

<sup>57</sup> BOEHM, *Il ritorno delle immagini*, in *Teorie dell’immagine. Il dibattito contemporaneo*, a cura di Pinotti-Somai, Milano, 2009, 42 ss.

<sup>58</sup> BELTING, *Immagine, medium, corpo. Un nuovo approccio all’iconologia*, in *Teorie dell’immagine. Il dibattito contemporaneo*, a cura di Pinotti-Somai, Milano, 2009, 75. Dal momento che le immagini “vivono” nella nostra mente come “tracce ed iscrizioni”, le immagini che espongono il corpo nella sua intimità o in atti di violenza diventano esse stesse esperienze di violenza per la vittima, costanti e persistenti data la cristallizzazione che ne consegue. Accade sempre più spesso che i perpetratori fotografino o videoregistrino i crimini violenti che commettono, creando contenuti di brutalità e vittimizzazione accessibili a chiunque. Di fronte a questo «*instead of simply studying ‘images’ we need a new methodological orientation (...) to understand and identify the various ways in which mediated processes of visual production and cultural exchange now ‘constitute’ the experience of crime, self, and society*», così *Framing crime: cultural criminology and the image*, edited by Hayward, Abingdon, 2010, 2. Esemplicative sono le offese subite dalle vittime di “abusi sessuali attraverso immagini” che, secondo studi empirici, coincidono con: un senso di completa rottura della propria condizione di vita sociale ed individuale (riprendendo le parole delle vittime intervistate: «*devastating, like it broke me*»; «*image-based sexual abuse impacts your sense of self on every level*»); un’esperienza del dolore apparentemente senza fine e continuamente reiterata («*the “ongoingness” and “endlessness” of the harms experienced*»); una senso di persistente paura data dalla possibilità che i contenuti possano riemergere o riprendere a circolare; nonché, infine, un senso di isolamento sociale. Così HENRY-MCGLYNN-FLYNN-JOHNSON-POWELL-SCOTT, *Image-based sexual abuse. A study on the causes and consequences of non-consensual nude or sexual imagery*, Londra, 2021, 53 ss.

<sup>59</sup> Si pensi ai contenuti violenti, come le immagini o video di crimini realizzati nella dimensione offline. Per approfondire la tematica si rimanda a POWELL-STRATTON-CAMEON, *Digital criminology. Crime and justice in digital society*, Londra, 2018, 91 ss.; GILLESPIE, *Recording murder: videos depicting homicide and the law*, in *Homicide in Criminal Law. A Research Companion*, a cura di Reed-Bohlander-Wake-Engleby-Adams, Londra, 2018, 174 ss.

concettualizzazione sulle espressioni della sessualità che si manifestano in una realtà multimediale. Se dunque, come sopra rilevato, la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti non può definirsi quale «compimento di atti sessuali», essa può però senz'altro costituire ipotesi di «aggressione sessuale».

Da tali considerazioni emergono dunque con chiarezza i limiti della collocazione del reato di cui all'art. 612-ter c.p. tra i reati contro la libertà morale<sup>60</sup>. Non solamente perché si verifica una lesione alla libertà sessuale della vittima, ma anche perché tale collocazione conduce ad inquadrare la fattispecie tra i delitti *lato sensu* di “minaccia”, quando si è evidenziato ripetutamente come in tali ipotesi l'autore possa agire con le più diverse modalità e per le più disparate finalità<sup>61</sup>.

In merito alla collocazione topografica, è opportuno evidenziare come il nostro codice non si caratterizzi per una sistematica coerente in relazione a tutte le norme concernenti la sfera sessuale<sup>62</sup>, come invece hanno fatto altri ordinamenti europei, come quello tedesco<sup>63</sup>. Per questo, reati che colpiscono l'«autodeterminazione sessuale» della vittima, si trovano in Capi distinti e separati.

È da evidenziare tuttavia come i primi commentatori in materia propongano una diversa soluzione. Non ritenendo di poter individuare un'offesa alla libertà di autodeterminazione sessuale della vittima nella fattispecie di cui all'art. 612-ter c.p.<sup>64</sup>, essi identificano il bene giuridico offeso nella riservatezza sessuale,

---

<sup>60</sup> Seppur autorevole dottrina sia di parere contrario (FIANDACA, *Violenza sessuale* (voce), in *Enc. Dir. Agg.*, vol. IV, Milano, 2000, 1155), è stato evidenziato come la scelta del bene giuridico abbia importanti conseguenze, essendo produttiva di effetti significativi «sul fronte della conformazione strutturale della fattispecie incriminatrice, (...) e sul fronte dell'interpretazione del dato normativo» (VIZZARDI, *La violenza sessuale*, cit., 63).

<sup>61</sup> ROMANO, *L'introduzione dell'articolo 612 ter del codice penale in materia di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Commento all'art. 10 del Codice Rosso*, in *Commento alla l. 19 luglio 2019, n. 69, in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*, a cura di Romano-Marandola, Pisa, 2020, 105. Favorevole invece alla collocazione data alla norma dal legislatore PADOVANI, *L'assenza di coerenza mette a rischio la tenuta del sistema*, in *Guida dir.*, 2019, 37, 54.

<sup>62</sup> Cfr. nota 10.

<sup>63</sup> Lo *Strafgesetzbuch* prevede un'unica sezione (XIII) che contiene tutti i reati che colpiscono la sfera sessuale, ossia i «reati contro l'autodeterminazione sessuale» (*Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung*).

<sup>64</sup> Contrario alla qualificazione delle condotte tipizzate nell'art. 612-ter c.p. quali lesive dell'autodeterminazione sessuale della vittima è AMORE, *La tutela penale della riservatezza sessuale nella società digitale*,

suggerendo l'opportunità di prevedere un autonomo titolo dedicato alla "tutela della riservatezza sessuale" da inserire dopo i delitti di violenza sessuale e prima dell'attuale Sezione III del Titolo XII<sup>65</sup>.

Una diversa posizione potrebbe ancorarsi alla considerazione che, essendo la libera produzione di materiali intimi, come avviene con il *sexting*, una libera espressione della propria sessualità, sarebbe più accurato suggerire che comportamenti abusivi aventi ad oggetto tale materiale vadano a violare la stessa libertà d'autodeterminazione sessuale della vittima, come sostengono le teorie dell'*embodied harm*. Infatti, come è stato già sottolineato, la libertà d'autodeterminazione sessuale può essere offesa anche da condotte che non implicino un contatto fisico tra corpi.

Data la natura dell'offesa subita dalla vittima, come sopra descritta, limitare la tutela penale volta a contrastare tali comportamenti alla sola riservatezza sessuale non sembra adeguato. Infatti, non si tratta solamente di preservare la dimensione privata entro cui il soggetto sceglie di esprimere la propria sessualità, ma di proteggere l'intimità sessuale stessa, la libertà di scegliere le modalità e le condizioni con cui esprimerla, consistano esse nella creazione di immagini e video o nel rifiuto di creare tali materiali, o comunque di dividerli con terzi.

---

cit., 12 ss. Opta per la riservatezza sessuale quale bene giuridico offeso dalla fattispecie di cui all'art. 612-ter c.p. anche CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet*, cit., 2044 ss.

<sup>65</sup> CALETTI, *Libertà e riservatezza sessuale all'epoca di internet*, cit., 2044 ss.; ROMANO, *L'introduzione dell'articolo 612 ter del codice penale*, cit., 105, richiamandosi alla *Integrazione alle osservazioni dell'Unione delle Camere Penali Italiane* al disegno di legge n. 1200 all'esito dell'audizione innanzi alla Commissione Giustizia del Senato in data 11 giugno 2019 e alla *Relazione dell'Ufficio del Massimario della Cassazione* del 27 ottobre 2019. Sul punto appare interessante la relazione del gruppo di lavoro, presieduto dal prof. Sergio Seminara, in materia di reati sessuali nell'ambito del progetto di riforma dei delitti contro la persona promosso dall'Associazione Italiana dei Professori di diritto penale, che propone l'introduzione di un nuovo reato «Lesioni alla riservatezza sessuale», che molto si avvicina al reato di cui all'art. 612-ter c.p. Si riporta l'articolato per completezza espositiva: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il valido consenso della persona rappresentata, è punito con la reclusione [X - -].

Alla stessa pena soggiace chiunque compie le condotte di cui al primo comma, quando le stesse abbiano ad oggetto immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, carpite fraudolentemente.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o di un minore di anni diciotto.

La pena è diminuita nel caso di errore evitabile sul consenso».

4. *Rischi, insidie e la dimensione culturale da considerare: la violenza di genere.*

Per garantire che il moto di costante perseguimento del fine di salvaguardare peculiari aspetti dell'autonomia individuale, tra cui la libertà sessuale, non si arresti, è necessario ancorare l'indagine ermeneutica delle fattispecie rilevanti ad una lucida e scientifica analisi dei continui mutamenti delle pratiche sociali, nel momento in cui esse si sostanzino in nuove modalità d'aggressione e d'offesa. L'approccio interdisciplinare offre un ausilio significativo per cogliere e concettualizzare questi mutamenti, in modo che la loro cristallizzazione normativa o giurisprudenziale possa essere la più adeguata possibile alla realtà da regolare.

I comportamenti lesivi sessualmente connotati che avvengono nella realtà digitale, la cui realizzazione passa attraverso, da un punto di vista fenomenico, l'utilizzo di materiale multimediale (immagini, siano foto o video) possono dunque integrare ipotesi di aggressione sessuale, in quanto "coinvolgono il corpo" della vittima, pur in assenza di un contatto fisico. Come la società mediatica ha reso da tempo ampiamente evidente, infatti, la persona può facilmente diventare "oggetto" del soddisfacimento di istinti o aggressioni altrui anche senza che vi sia una diretta invasione violenta e fisica della sua corporeità, intesa in senso empirico-sensoriale.

Si preferisce il termine "aggressione sessuale" a quello di "violenza sessuale" proprio per dar conto del ventaglio dei comportamenti lesivi di tale bene giuridico, i quali andrebbero distinti in diverse fattispecie incriminatrici, a fronte, ancora una volta, dell'inadeguatezza dell'apparato normativo volto a tutelare la sfera sessuale.

La libertà sessuale può essere violata anche da quelle che possiamo definire, traslando l'espressione inglese, "aggressioni sessuali attraverso immagini", fenomeno che, da un punto di vista criminologico, si riferisce a diversi comportamenti, che è possibile riassumere, a vantaggio dell'efficacia espositiva e consapevole dei limiti che ogni classificazione presenta, entro tre categorie<sup>66</sup>: (a) la

---

<sup>66</sup> Categorie che riprendono il secondo e terzo insieme di casistiche descritte nel precedente paragrafo (n. 2), ponendo da parte quindi il primo insieme, quello relativo alle ipotesi in cui il

diffusione non consensuale di materiale intimo, (b) la produzione non consensuale di materiale intimo; (c) la costrizione o induzione alla produzione e all'invio di materiale intimo.

Poiché queste ipotesi, come si è evidenziato in precedenza, non possono essere ricondotte nel perimetro di tipicità del reato di violenza sessuale, che segna l'attuale confine della tutela penale della libertà nella sfera sessuale, il vuoto di tutela che si è creato è stato in parte colmato con l'introduzione dell'art. 612-ter c.p. Tuttavia la norma si caratterizza per una non condivisibile collocazione sistematica e una formulazione limitata, poiché tipizza la sola condotta di diffusione non consensuale di materiale intimo, con, peraltro, elementi descrittivi che ne restringono ulteriormente l'ambito d'applicabilità (si pensi alla dicitura «destinati a rimanere privati»<sup>67</sup>).

Se, da un lato, il diritto penale deve «ber il calice della modernità» per garantire un adeguato presidio rispetto a nuove forme di aggressione, dall'altro devono però essere sempre tenuti in dovuta considerazione gli «effetti collaterali della pozione»<sup>68</sup>. Ogni istanza di adeguamento del vigente apparato normativo in materia di tutela penale della libertà sessuale dovrà quindi considerare il fenomeno in tutte le sue sfaccettature, per costruire una risposta giuridica appropriata, che non si traduca, come spesso accade e come denuncia da tempo la dottrina penalistica, in un ricorso emergenziale allo strumento punitivo penale. La scelta di partire dallo studio del contenuto del bene giuridico, servendosi dei contributi delle scienze sociologiche, vuole tentare di rispecchiare la doverosa operazione di interrogarsi sui confini, oltre che sui limiti, della tutela

---

compimento non consensuale di atti sessuali avvenga *real time* attraverso video-chiamate.

<sup>67</sup> Come testimoniato, recentemente, il GUP di Reggio Emilia (Trib. Reggio Emilia, Sez. GIP/GUP, sent. n. 528/2021, ud. 09/11/2021, dep. 22/11/2021), che ha assolto due coimputati dal reato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite, riscontrando nella norma un limite oggettivo alla sua applicazione, relativamente alla diffusione del video di un rapporto sessuale carpito dai correi nel bagno di una discoteca. In commento alla pronuncia BECCARI, *Le prime difficoltà applicative della nuova fattispecie di "revenge porn" in caso di diffusione del materiale da parte di soggetti estranei al rapporto sessuale*, in *Sist. pen.*, 2022, 6, 5 ss.

<sup>68</sup> MANES, *Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico, parametro di ragionevolezza*, Torino, 2005, 158, richiamandosi a MILITELLO, *Dogmatica e politica criminale in prospettiva europea in Critica e giustificazione del diritto penale nel cambio di secolo*, a cura di Stortoni-Foffani, Milano, 2004, 72.

penale, nella consapevolezza però che si tratta di un'operazione che racchiude diverse insidie<sup>69</sup>. Sia che si tratti di insidie espansive per il legislatore, sia che si tratti di insidie estensive per il giudice, la funzione ermeneutica dell'offensività deve sempre trovare riscontro in una definita, razionale e sussidiaria legalità penale.

Non deve inoltre escludersi che quest'indagine possa condurre a guardare anche al di là del diritto penale, considerando che per la prevenzione e il contrasto di determinati comportamenti, fortemente intrisi di condizionamenti culturali, il ricorso al solo strumento penale possa non essere la via più adeguata o sufficiente. Anche le forme di "aggressione sessuale attraverso immagini", in quanto rivolte per la maggior parte dei casi nei confronti di vittime di sesso femminile, possono infatti leggersi quali manifestazioni di violenza di genere, evidenziando le radici socioculturali al fenomeno, che il diritto penale, per quanto possa assumere una funzione di orientamento culturale<sup>70</sup>, da solo non può sradicare, dovendo piuttosto essere integrato e accompagnato da «diffusi e stabili interventi nel tessuto sociale»<sup>71</sup>.

L'analisi della nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art. 612-ter c.p. offre quindi l'occasione di unirsi alle numerose voci che già da tempo evidenziano come sia necessaria la creazione di un Titolo all'interno del Codice Penale specificamente dedicato ai reati contro la libertà sessuale. In quest'ottica, dando

---

<sup>69</sup> Assumendo una direzione prospettica che ragioni in termini affermativi su una controllata, ragionata e graduale estensione o adeguamento del perimetro disegnato dalla norma penale in virtù dei cambiamenti della realtà materiale e delle pratiche sociali, più che in termini negativi su una rigorosa limitazione dell'ambito d'applicazione della norma penale. In questo senso si può richiamare l'approccio costituzionale ereditato dagli insegnamenti di Franco Bricola, il quale, oltre a voler definire una rigorosa limitazione dello *ius puniendi*, «voleva offrirsi anche come tramite implicito di comunicazione costante con il tessuto sociale e con le sue sollecitazioni "politiche"; una comunicazione discorsiva e dialogica, mai perentoria (...)», così MANES, *Il principio di offensività*, cit., 159 ss. La lettura sul punto è troppo ampia per essere riportata esaustivamente, basti qui richiamare DONINI, *Ragioni e limiti della fondazione del diritto penale sulla Carta costituzionale. Il significato dell'esperienza italiana*, in *Foro it.*, 2001, parte V, 29 ss.; ID., *Alla ricerca di un disegno. Scritti sulle riforme penali in Italia*, Padova, 2003, 65 ss.; FORNASARI, *Offensività e postmodernità: un binomio inconciliabile?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2018, 3, 1514 ss.

<sup>70</sup> Con parole efficaci si evidenzia che «le leggi dei padri possono diventare la morale dei figli», così BASILE, *Violenza sulle donne e legge penale: a che punto siamo?*, in *Criminalia*, 2018, 463 ss., richiamando il lavoro del criminologo inglese Nigel Walker. Sul tema della violenza di genere cfr. anche PECORELLA, *Violenza di genere e sistema penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, 9, 1181 ss.

<sup>71</sup> *Studi di diritto penale*, a cura di Marinucci-Dolcini, Milano, 1991, 65.

un'identità precisa all'apparato normativo di tutela penale, occorre, a parere di chi scrive, che lo stesso abbracci un insieme di norme capaci di tutelare, con le accortezze del caso, le diverse forme espressive della personalità e libertà sessuale, incluse quelle che assumono sostanza digitale. Le riforme penali che si sono susseguite finora in materia sono state per la maggior parte interventi di natura simbolica, sostanziatesi in una sollecitazione alla lotta contro la violenza sessuale tramite aumenti di pena. La dimensione culturale nonché sociologica del fenomeno deve invece entrare quale parte attiva nel dibattito ed essere necessariamente tenuta in considerazione, perché possa indirizzare e influenzare interventi legislativi valutati come necessari, che vadano ad incidere, come recentemente accaduto in altri Paesi Europei, sul contenuto delle fattispecie incriminatrici esistenti nonché, eventualmente, sull'eventuale introduzione di nuove.

Si tratta, tuttavia, di un punto d'approdo che non può che essere provvisorio, poiché necessiterebbe di una più approfondita e puntuale indagine. L'obiettivo più limitato e modesto che si auspica di aver raggiunto con questo scritto è quello di suggerire, passando dai fini alle funzioni del diritto penale<sup>72</sup>, che ciò che avviene *online*, per quanto privo di contatto fisico, non deve essere inteso o concepito quale "smaterializzato", potendo invece "coinvolgere il corpo" con la stessa forza e lo stesso impatto di atti che non si servono di strumenti digitali. Si devono quindi contrastare processi di "normalizzazione" delle aggressioni sessuali digitali, spesso sottovalutate proprio perché avvengono "solo *online*".

---

<sup>72</sup> RECCHIA, *Il principio di proporzionalità nel diritto penale scelte di criminalizzazione e ingerenza nei diritti fondamentali*, Torino, 2020, 20 ss.